

Prot. n. 39/RI/PrRo

Roma, 26 gennaio 2022

- AZIENDE ASSOCIATE
- SEZIONI TERRITORIALI

– LORO SEDI –

Circolare n. 39/2022

**DIRETTIVA UE 1057/2020 IN MATERIA DI DISTACCO DEI CONDUCENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI SU STRADA – NUOVA INTERFACCIA PUBBLICA CONNESSA AD IMI**

*Il 2 febbraio entrano in vigore le disposizioni della Direttiva UE n.1057/2020 in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto stradale. Accessibile il nuovo portale per la trasmissione delle dichiarazioni di distacco. Webinar VDO gratuito per gli associati.*

\*\*\*\*\*

La [direttiva UE n.1057/2020](#) stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la disciplina del distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, di cui alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE, modificando, altresì, la direttiva 2006/22/CE.

La direttiva in esame introduce rilevanti novità in materia, primo fra tutti l'estensione – a partire **dal 2 febbraio 2022** – dell'applicazione delle norme e dei controlli sul distacco dei conducenti – attualmente previsti per le operazioni di cabotaggio – anche ai servizi di trasporto internazionali, seppur prevedendo una espressa deroga per le operazioni di trasporto bilaterale e quelle di transito, in tutti e 27 i Paesi UE.

In vista delle novità normative, la **VDO Continental Italia, partner in convenzione con l'ANAV, ha organizzato una sessione webinar il prossimo 3 febbraio 2022 ore 15 e consente alle imprese associate di partecipare gratuitamente segnalando l'interesse a iscriversi all'iniziativa.**

Si esaminano di seguito in dettaglio le operazioni di trasporto incluse e quelle escluse dal campo di applicazione della direttiva.

**► Operazioni INCLUSE nel campo di applicazione e assoggettate alle disposizioni sul distacco:**

### **1) Cabotaggio**

Un conducente che effettua operazioni di cabotaggio di cui ai regolamenti (CE) n. 1072/2009 e (CE) n. 1073/2009 è considerato distaccato ai sensi della direttiva 96/71/CE. Il distacco ha termine nel momento in cui il conducente lascia lo Stato membro ospitante nell'esecuzione di un trasporto internazionale di passeggeri. Detto periodo di distacco non è cumulato con i precedenti periodi di distacco nel quadro di siffatti trasporti internazionali effettuati dallo stesso conducente o da altro conducente che lo sostituisce.

### **2) Trasporto non bilaterale (CROSS TRADE)**

Per "cross trade" si intende il caso in cui il conducente effettua trasporti internazionali al di fuori dello Stato membro di stabilimento. (es: un autista lavora per un'azienda stabilita nel paese A ma effettua un trasporto tra il paese B e il paese C senza alcun collegamento operativo con il paese A).

**Se il conducente effettua un'operazione che rientra in quelle assoggettate alla direttiva sul distacco, e quindi servizi regolari non bilaterali e servizi di cabotaggio, l'impresa deve compilare una dichiarazione di distacco utilizzando l'interfaccia pubblica IMI.**

**► Operazioni ESCLUSE dal campo di applicazione e quindi dagli adempimenti relativi al distacco dei conducenti**

#### **1) Trasporto bilaterale**

Ai sensi della Direttiva 1057/2020 un conducente non è considerato distaccato quando effettua **operazioni di trasporto bilaterale** di viaggiatori. Un'operazione di trasporto bilaterale nell'ambito di un trasporto internazionale occasionale o regolare di passeggeri, ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, avviene quando un conducente effettua una delle operazioni seguenti:

- a) fa salire passeggeri nello Stato membro di stabilimento e li fa scendere in un altro Stato membro o in un paese terzo;
- b) fa salire passeggeri in uno Stato membro o in un paese terzo e li fa scendere nello Stato membro di stabilimento;
- c) fa salire e scendere i passeggeri nello Stato membro di stabilimento al fine di effettuare escursioni locali in un altro Stato membro o in un paese terzo, conformemente al regolamento (CE) n. 1073/2009.

#### **2) Trasporto bilaterale + operazioni aggiuntive**

Sempre con riferimento alle operazioni di trasporto bilaterale, sono esentate quelle situazioni in cui, in aggiunta all'effettuazione di un'operazione di trasporto bilaterale, il conducente fa altresì salire passeggeri una volta e/o scendere passeggeri una volta negli Stati membri o paesi terzi che attraversa, a condizione che non offra servizi di trasporto passeggeri tra due luoghi all'interno dello Stato membro attraversato. Lo stesso vale per il viaggio di ritorno.

#### **3) Transito**

Un conducente non è considerato distaccato quando transita attraverso il territorio di uno Stato membro senza far salire o scendere passeggeri.

### ► **Interfaccia pubblica connessa ad IMI**

La nuova direttiva introduce la novità di un'interfaccia pubblica connessa al sistema di Informazione del Mercato Interno (IMI), che dovrà consentire lo scambio di informazioni su tutte le questioni relative alla pubblicazione e alla presentazione di prove, inclusa la pubblicazione di dichiarazioni di distacco.

Nella Gazzetta Ufficiale Europea del 10 dicembre 2021, è stato pubblicato dalla Commissione UE il **Regolamento n. 2021/2179 del 9 dicembre 2021** riguardante le regole di funzionamento dell'interfaccia pubblica connessa ad IMI, valida per la registrazione del distacco dei conducenti del trasporto su strada ([newsletter 13 dicembre scorso](#)).

Il nuovo [portale Road Transport Posting Declaration \(RTPD\)](#), collegato ad IMI e, dal 21 gennaio scorso, accessibile e pronto per l'uso, è una piattaforma che sostituirà tutti i sistemi nazionali e che, nelle intenzioni del legislatore comunitario, dovrà essere utilizzata anche per richiedere/scambiare prove per i controlli post-strada, come copie di documenti relativi a registrazioni tachigrafiche, documentazione della retribuzione del conducente distaccato relativa al periodo di distacco, il contratto di lavoro o un documento equivalente, le schede delle ore relative al lavoro del conducente e la prova dei pagamenti.

### **Step per l'utilizzo del portale**

#### 1) Registrazione account aziendale

Per usufruire dei servizi del portale, è obbligatorio creare un account aziendale. Non è possibile creare più account per azienda. È tuttavia consentito a più soggetti facenti capo alla stessa azienda l'accesso al portale attraverso la funzione di "invito utenti". Il personale dell'azienda che riceverà tale invito dovrà poi seguire la procedura per registrarsi in base alle indicazioni ricevute attraverso una mail. Questi nuovi utenti diventeranno anch'essi amministratori della piattaforma.

#### 2) Registrazione i conducenti.

I dati dei conducenti possono essere immessi manualmente o si può importare una lista di conducenti importando un file già in possesso dell'azienda (dati anagrafici, documento di identità, patente di guida, etc). I dati indicati con asterisco sono obbligatori, altri, come ad esempio la carta del conducente, sono opzionali. Il numero di riferimento da attribuire a ciascun conducente non è un dato obbligatorio, ma un numero che, per comodità, può assegnare l'azienda ad ogni conducente.

#### 3) Creare una dichiarazione di distacco.

E' importante evidenziare che le dichiarazioni di distacco possono essere duplicate semplicemente cambiando un dato (es. paese di destinazione o nome del conducente). Quindi, ad esempio, se il conducente è distaccato in due o più paesi, i dati dello stesso possono essere replicati modificando solo il paese. Ogni conducente deve avere una propria dichiarazione di

distacco che, tuttavia, non è necessario riprodurre per ogni operazione. E' consigliabile, dunque, compilare una dichiarazione per una durata di 6 mesi.

**La dichiarazione di distacco deve essere presentata al più tardi all'inizio del distacco e la sua durata va da minimo 1 giorno ad un massimo di 6 mesi. Allo scadere dei 6 mesi la dichiarazione non può essere prorogata. È necessario produrne un'altra (e lo si può fare copiando i dati).**

**La dichiarazione potrà essere stampata o inviata per email al conducente che dovrà sempre averla con sé (in formato cartaceo o elettronico), unitamente al documento che attesta il tipo di trasporto che si sta effettuando e alle registrazioni tachigrafiche.** Ogni dichiarazione di distacco è dotata di un QR code che potrà essere scansionato su strada dalle autorità addette al controllo e che indicherà se la dichiarazione di distacco è valida o meno. Le autorità di un paese in cui è stata effettuata un'operazione di distacco potranno chiedere all'operatore di trasporto, tramite il portale connesso ad IMI, di inviare altri documenti.

### ► **Obblighi delle aziende**

La direttiva prevede, dunque, una serie di **obblighi per le aziende**, molti dei quali, come anzidetto, passano attraverso il portale connesso ad IMI:

1) l'obbligo per il vettore stabilito in un altro Stato membro di trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro in cui il conducente è distaccato, al più tardi all'inizio del distacco;

2) l'obbligo, per il vettore, di assicurare che il conducente abbia a disposizione, in formato cartaceo o elettronico e, per il conducente, di conservare e mettere a disposizione tale dichiarazione su richiesta in sede di controllo su strada:

- i) una copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il portale;
- ii) la prova delle operazioni di trasporto che si svolgono nello Stato membro ospitante;
- iii) le registrazioni del tachigrafo, in particolare i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014;

4) l'obbligo per l'operatore di trasmettere, tramite l'interfaccia pubblica connessa ad IMI, dopo il periodo di distacco, su richiesta diretta delle autorità competenti degli Stati membri in cui ha avuto luogo il distacco, copie dei documenti di cui al punto 2), ii) e iii), nonché della documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente relativamente al periodo di distacco, il contratto di lavoro o un documento equivalente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/533/CEE del Consiglio, i prospetti orari relativi alle attività di lavoro del conducente e le prove del pagamento.

Il vettore invia la documentazione tramite portale entro 8 settimane dalla data della richiesta. Qualora il trasportatore non presenti la documentazione richiesta entro detto termine, le autorità

competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco possono chiedere, tramite il portale connesso ad IMI, l'assistenza delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di distacco sono conservate nel sistema, ai fini dei controlli, per un periodo di 24 mesi.

**Nel portale Road Transport Posting Declaration (RTPD) sono state rese disponibili, in tutte le lingue comunitarie, FAQ e video tutorial per agevolarne l'utilizzo. E' altresì disponibile la [registrazione video](#) della sessione formativa del dicembre scorso organizzata da ELA (Agenzia Europa del Lavoro) e dalla Commissione Europea (cfr. [newsletter 16 dicembre scorso](#)). Infine si segnala che, per qualsiasi quesito o richiesta di supporto, è stata creata una pagina di "[help desk](#)" cui accedere direttamente dal portale.**

Gli uffici associativi restano a disposizione per ogni necessità e chiarimento ([galantino@anav.it](mailto:galantino@anav.it) [proietti@anav.it](mailto:proietti@anav.it)).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Tullio Tulli

